

**Conservazione elettronica.** Scade il termine per il pagamento dell'imposta unica su fatture, atti e registri

# Documenti fiscali, entro oggi il bollo

**Rosario Farina  
Benedetto Santacroce**

Finalmente le regole di semplificazione per il pagamento dell'imposta sui documenti fiscali tenuti con modalità informatica (libri, registri e fatture attive) hanno piena applicazione con il pagamento da effettuarsi entro oggi, 29 aprile, per il periodo d'imposta 2015. A differenza della precedente normativa che prevedeva due pagamenti, entrambi da effettuare entro il 31 gennaio di ogni anno, uno a consuntivo dell'imposta dovuta per l'anno appena concluso e uno a preventivo per l'imposta che si presumeva di dover pagare per l'anno a venire, l'articolo 6 del Dm 17 giugno 2014 ha stabilito che il pagamento dell'imposta relativa a fatture, atti, documenti e registri emessi o utilizzati durante

l'anno debba avvenire in un'unica soluzione, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, eliminando anche le comunicazioni all'agenzia delle Entrate previste dalla precedente disciplina.

Con la nuova disciplina, il pagamento solo a consuntivo consente, a quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di non avere dubbi in merito all'effettivo valore dell'imposta di bollo da versare, mentre con la precedente formula, oltre al pagamento in anticipo dell'imposta presunta, anche in fase consuntiva spesso la contabilità non era ancora del tutto consolidata e, quindi, gli stessi calcoli sull'imposta di bollo dovuta non erano sempre precisi, tanto che molti, per evitare i sanzioni, finivano per pagare un importo maggiore.

L'imposta di bollo sui docu-

menti informatici fiscalmente rilevanti è dovuta ogni 2.500 registrazioni (o frazioni) nella misura di 16 euro. Per registrazione si intende ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio. Il concetto di registrazione va riferito a ogni singola operazione rilevata in partita doppia, a prescindere dalle righe di dettaglio interessate. A prescindere dai molteplici benefici generati dall'adozione di una tenuta e conservazione informatica, le imprese possono verificare se il calcolo ogni 2.500 registrazioni al posto del calcolo tradizionale delle 100 pagine tipico dei documenti cartacei consente un immediato vantaggio in particolare modo nei casi in cui si adotta un sistema di rilevazione contabile basato su scritture comples-

se e un piano di conti articolato. Le fatture elettroniche emesse senza addebito o applicazione dell'Iva e di importo superiore a 77,47 euro sono soggette a imposta di bollo nella misura di 2 euro e devono contenere un'annotazione di assolvimento dell'imposta in base al Dm 17 giugno 2014.

L'imposta è corrisposta con modalità esclusivamente telematica, vale a dire mediante modello di pagamento F24, con il codice tributo "2501" denominato «imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari articolo 6 del decreto 17 giugno 2014». In base alle istruzioni impartite dall'Agenzia con la risoluzione n. 43/E/2015, non è possibile procedere a compensazione dell'eventuale eccedenza di versamento relativa all'anno d'imposta 2014. Per il recupero si dovrà procedere con istanza di rimborso.

